



Curiae incolarum e curiae libertinorum nell'evidenza epigrafica della Baetica romana.

Dr. Federico Russo, Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik, Universität Wien (FWF Projekt M-2142: Wahlgesetze von Baetica: zentrale und lokale Gesetzgebung).

1. La suddivisione del corpo civico in curiae secondo quanto prescritto dagli statuti locali della Baetica

Le procedure elettorali adottate dai centri provinciali dell'impero romano ci sono note grazie ad una documentazione epigrafica che, talvolta, si rivela particolarmente precisa e dettagliata, soprattutto per quanto riguarda l'evidenza epigrafica della Spagna romana. Le misure contenute in tali leggi interessano numerosi aspetti dell'istituto elettorale, che, data la loro quantità e soprattutto complessità, non possono neppure essere posti in questa sede. E tuttavia, esiste un aspetto circoscritto e perciò più agilmente indagabile: il criterio adottato al momento della suddivisione del corpo civico locale in sezioni elettorali, dette *curiae*. Lo studio della curia, nel suo aspetto formale come nelle sue funzioni, potrebbe gettare luce su molteplici problemi, che spaziano dalla ricezione in ambito locale (indipendentemente dallo status giuridico della comunità in questione) di norme e misure valide a Roma per le consultazioni elettorali volte ad eleggere i magistrati della città, alla definizione dell'effettivo peso giuridico della popolazione o di determinati settori di essa nella scelta dei candidati alle magistrature cittadine locali. La lettura dei capitoli di carattere espressamente elettorale della *Lex Malacitana* (capp. 50-59) chiarisce immediatamente l'importanza della curia: come a Roma, anche a Malaca, il voto popolare si esprimeva tramite suffragi collettivi riconducibili a singole unità di voto, appunto le *curiae*. Si è infatti concordi nell'istituire un preciso parallelismo tra il voto per tribù del sistema romano e il sistema di voto malacitano. Sia la *Lex Ursonensis* che la *Lex Flavia municipalis* attribuiscono ai duoviri iure dicendo l'obbligo di definire le *curiae* collocando in esse nel modo più appropriato i *cives*. Segnatamente, il capitolo 16 della *Lex Ursonensis* specifica che l'*adscriptio* dei coloni nelle *curiae* è affidata ai duoviri, che devono svolgere tale operazione *aequissime*. Tale è l'attenzione con cui i *cives* devono essere *adscripti* nella curia appropriata, che chiunque fosse stato trovato a votare nella curia di non appartenenza sarebbe stato bandito dalle cariche pubbliche della città per un quinquennio (cap.15). L'importanza che ciascun elettore votasse nella curia di appartenenza è confermato dalla *Lex* di Irni, secondo cui era inderogabile compito dei primi duoviri del municipio istituire le curie in cui dividere la comunità di cui erano magistrati giurisdicenti (cap. L). Le *curiae* erano allora strutture intrinseche alla forma stessa municipale. In virtù di queste considerazioni, si è ritenuto che le *curiae* spagnole rivestissero per funzione, criteri di definizione e natura un ruolo analogo a quello svolto dalle tribù a Roma, assolvendo dunque anche a compiti non esclusivamente elettorali. Tuttavia, un capitolo della *Lex* di Malaca ed un'iscrizione riferibile allo statuto municipale/coloniario di un altro centro della *Baetica* danno un'immagine più complessa delle *curiae* spagnole di quanto comunemente atteso, mostrando che il criterio territoriale non era l'unico applicato nella registrazione degli aventi diritto al voto.

2. La curia incolarum

Il capitolo 53 della *Lex Malacitana* (CIL II 1964 = ILS 6089 = AE 2001, +00061 = HEP 11, 2001, 328 = HEP 11, 2001, 329) riguarda le modalità di voto prescritte per gli *incolae* del municipio di Malaca:

-] r(ubrica) in qua curia incolae suffragia / ferant / quicumque in eo municipio comitia Iiviris / item aedilibus item quaestoribus rogan/dis habebit ex curiis sorte ducito unam / in qua incolae qui cives R(omani) Latinive cives / erunt suffragi<um> ferant eisque in ea cu/ria suffragi latio esto

Gli *incolae* del municipio di Malaca dovevano votare in una curia che doveva essere estratta a sorte. Questo metodo di selezione della curia destinata agli *incolae* ha indotto a scorgere nello statuto di Malaca un preciso richiamo della pratica impiegata a Roma per far votare i Latini presenti a Roma nel giorno delle votazioni. Il possibile parallelo con il caso dei Latini che votavano a Roma, d'altra parte, non spiega una peculiarità significativa del dettato della *Lex* di Malaca. Gli *incolae*, per essere considerati tali, dovevano necessariamente essere registrati nel municipio, poiché, in quanto *incolae*, erano tenuti ad avere il *domicilium* nel centro in cui risiedevano (vi era una stretta ed anzi automatica connessione tra incolato e *domicilium*, poiché senza il secondo non si dava il primo). Si tratta dunque di chiedersi per quale motivo, e su quale base giuridica, gli *incolae* di Malaca, pur essendo regolarmente domiciliati nel municipio, dovessero poi votare, al momento dell'elezione, in una curia speciale estratta a sorte; certamente, non perché essi non fossero regolarmente registrati nella città. D'altra parte, si deve dedurre che essi non fossero registrati in nessuna curia, ché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno della *sortitio*. Di deduzione in deduzione, allora, potremmo chiederci non solo quale unità territoriale funzionasse da riferimento per la registrazione degli *incolae*, escluso che tali fossero le *curiae*, ma anche se davvero quest'ultime assolvessero a quelle funzioni amministrative che concordemente vengono loro assegnate su suggestione del modello tribale romano.

3. La curia libertinorum

L'evidenza epigrafica ci mostra un caso poco esplorato e per molti versi analogo a quello degli *incolae*, nella misura in cui un documento testimonia le modalità di registrazione ad una curia per una specifica categoria giuridica che, ancora una volta, sembra esulare da un principio puramente territoriale. Un'iscrizione ha infatti restituito notizia dell'esistenza di una curia a carattere "speciale", analoga a quella degli *incolae* di Malaca, dedicata ai soli liberti: (AE 2009 582; *Baetica*, Maguilla / *Baeturia Turdulorum*):

----- / [- - - supra] scriptae [sunt - - - / - -] unto
quiq(ue) m[- - - / - -]t erunt ita uti [- - - / - -
libe?]risq(ue) eorum qui e [- - - / - -]curia una
libertino[rum - - - / - -]t erit in ea curia li[bertin - - - / -
-]t qui eorum pubes e [- - - / - -] / (vacat) [- - -] comitia ex
h(ac) l(ege) habere [- - - / - -] quam is IIIIvir co[mit - -
- / - -] et satisdare op[ortebit - - - / - -]ve ex h(ac) l(ege)
de[- - - / - -] quam[- - -] / - - - - -

Come è noto, a Roma la collocazione dei liberti nelle tribù fu oggetto di intensi dibattiti e numerose e spesso contrastanti misure legislative, il cui scopo ultimo era quello di limitare il peso degli ex schiavi al momento della votazione. E' allora logico vedere nella misura riferita dal frammento di Maguilla la risposta alla necessità di contenere il peso elettorale di un gruppo di individui sentito senza dubbio come estraneo

all'orizzonte giuridico della comunità. Una tale misura collima bene con il contenuto della *Lex Visellia de libertinis* (24 d.C.), che vietava ai liberti di candidarsi alle magistrature e di fatto sbarrava loro l'accesso ai decurionati locali.

4. Scopo e funzione della curia incolarum

Alla luce delle verosimili finalità limitative della *curia libertinorum*, ci possiamo chiedere se tali fossero anche quelle relative alla *curia incolarum*. Il dato più evidente che si evince dal capitolo 53 è la posizione particolare degli *incolae*, che si trovano a votare in una sola curia, laddove il loro *domicilium* avrebbe dovuto distribuirli più equamente tra tutte le curie del municipio. Una posizione che da alcuni è stata ritenuta di svantaggio, ed è stata paragonata a quella degli Italici dopo l'immissione di quest'ultimi nella *civitas romana*. Tuttavia, non si vedono i presupposti, a Malaca, per misure di carattere fortemente restrittivo o vessatorio in ambito elettorale nei confronti degli *incolae* di diritto romano o latino che siano riconducibili a quanto implementato a Roma per gestire i voti degli Italici; semmai, si potrà parlare con maggior prudenza di misure limitative, atte appunto a ridurre, ma non necessariamente ad annullare, il peso elettorale di un gruppo di individui estranei alla comunità locale, ma comunque di un certo prestigio, soprattutto nel caso di *cives* romani.

5. L'esempio di Pompei

A questo proposito, è interessante rimandare al caso che, più di altri, è stato studiato per dimostrare il principio territoriale (e quindi domiciliare) come unico criterio nella registrazione dei *cives* di una comunità nelle liste elettorali, *curiae* o *tribus*: Pompei. Da un passo della *Pro Sulla* (60-62) di Cicerone sappiamo che i Pompeiani si sentivano penalizzati nei *comitia* locali rispetto ai coloni. L'origine della *dissentio* va individuata in una distribuzione iniqua dei cittadini pompeiani e dei nuovi coloni nelle sezioni elettorali locali: forse per cause politiche, gli abitanti originari dovevano trovarsi iscritti in sole due tribù delle cinque esistenti a Pompei. Il principio della registrazione dei cittadini (non coloni) in base al criterio del *domicilium* dovette quindi conoscere più di un'eccezione: i coloni si erano fatti registrare in tre tribù non solo in modo da risultare prevalentemente al momento della votazione, ma anche di ridurre i vecchi Pompeiani in due sole tribù. Una simile condizione di disparità di diritti elettorali richiama quella che abbiamo ipotizzato essere implicata dalla *curia libertinorum* e da quella *incolarum*.

6. Sui criteri applicati nella registrazione degli aventi diritto al voto nelle curiae locali

Il fatto che gli *incolae* e i liberti non fossero registrati nelle *curiae* come gli altri *cives*, ma fossero di volta in volta assegnati ad una curia estratta a sorte dimostra come le *curiae* non avessero altro scopo che quello elettorale, e non fossero utili, allora, ad individuare fisicamente un membro della comunità locale, qualora esso appartenesse a categorie giuridiche speciali. Non è un caso che il termine curia compaia solo in ambito elettorale. Se a Roma, in diversi contesti era la tribù l'istituzione di riferimento (dalla distribuzione di *commoda*, alla nomina delle giurie, e così via), a Malaca le istituzioni che si vuole a loro parallele lasciavano fuori dal registro dei *cives* e dei residenti

alcuni individui che pure avevano una parte nella vita politica e amministrativa della comunità. Possiamo ipotizzare che negli archivi locali i *cives*, gli *incolae* e altre categorie giuridiche venissero registrati insieme a diverse informazioni ad essi relative, tutte utili a livello censitario (compreso il *domicilium* per gli *incolae*); le *curiae* certo comparivano tra tali informazioni, come dimostra il fatto che, come si è visto sopra sulla base della *Lex* di Urso, si doveva fare attenzione che nessun *civis* votasse nella curia sbagliata al momento delle elezioni. E tuttavia, tali informazioni, segnatamente quelle relative alle *curiae*, sarebbero state utilizzate solo al momento della formazione di quelle che potremmo definire "liste elettorali".

Va allora ribadito come nelle comunità interessate dalla *Lex Flavia municipalis* (ma non solo) le *curiae* non fossero che sezioni territoriali (ad eccezione di quella dei liberti), loro volta erano suddivise in quartieri, o *vici*, un po' come si suppone accadesse a Pompei. In tal senso, bisogna prendere in considerazione quelle iscrizioni, provenienti ad esempio da Corduba, dove sono menzionati esplicitamente dei *vici* (*vicus Hispanus*, AE 1981, 495b; *vicus forensis*: AE 1981, 495a), che potrebbero rappresentare delle suddivisioni territoriali alternative a quella in curiae, o da queste ricomprese.

Vista la discrepanza tra l'istituto della curia e quello del *domicilium*, viene, infatti, da chiedersi in che modo fosse registrato quest'ultimo elemento sugli archivi sopra ipotizzati. Non è possibile pensare che un incolato o un *libertus* comparissero sulle *tabulae* pubbliche della comunità senza ci fosse un'indicazione che potesse servire a localizzarli nella città. Se non poteva essere l'appartenenza (o la non appartenenza) ad una curia a fornire un'informazione in questo senso, quale altro istituto poteva servire allo scopo?

Un esempio di compresenza (geografica e cronologica) di curia e *vicus* è rappresentato da Lanuvium. A Lanuvium, un'iscrizione (di età augustea o tiberiana) indica l'esistenza di almeno cinque *vici* in cui erano ripartiti i *municipes*: CIL 14, 2121 = ILS 5683:

municipes compitenses veicorum quinque

Verosimilmente, le *curiae* comprendevano i *vici*, ed anzi secondo questi erano probabilmente ripartite.

Il secondo caso di nostro interesse proviene da Antiochia di Pisidia, dove abbiamo la compresenza di *vici* e *tribus*.

Si allora può ipotizzare che i primi non fossero altro che delle "suddivisioni" delle più ampie tribù, le quali, peraltro, pur essendo definite topograficamente, avrebbero potuto ricalcare antiche divisioni etniche in seno alla città (come il *vicus Hispanus* di Corduba).

Kontakt | contact details:

Dr. Federico Russo
federico.russo@univie.ac.at